



Viso:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 275/15 del Reg. Contabile
degli impegni 10660

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n. 1 del 13/03/2015

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA N. 4365/14REG. PROV. COLL. N. 01006/2014 REG.
RIC. DEL CONSIGLIO DI STATO.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- il ricorso n. 67/98 proposto con cui il sig. Rutigliano Vittorio - titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato per l'espletamento del servizio di tumulazione, estumulazione e traslazione delle salme oltreché dei lavori di pulizia dei viali del cimitero - chiedeva al TAR di Lecce: a) l'accertamento "*della natura di pubblico impiego a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso sin dal gennaio 1980*"; b) il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive consequenziali con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutare, dalla maturazione al soddisfo";
- la sentenza n.ro 6787 / 2003 con la quale il TAR Puglia – sez. di Lecce accoglieva in parte il ricorso – dichiarato inammissibile nella parte in cui il ricorrente chiede la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato – con condanna del Comune di Castellana Grotte al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto dallo stesso percepite e quanto spettante al dipendente di ruolo di pari livello funzionale in relazione alle mansioni espletate nel periodo 03.02.1979 – 31.12.1997, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione.
- la sentenza n. 71/08 notificata in data 11.02.2008 in forma esecutiva, con la quale il TAR ha imposto al Comune di "dare esecuzione alla sentenza n. 6787/2003 entro il termine di giorni 30 a far data dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione"
- la determinazione 1^ Area n. 409 del 04.12.2009 ad oggetto: "*Sentenza n. 6787 / 2003 del T.A.R. Puglia Sez. di Lecce e sentenza n. 71/2008 del T.A.R. Puglia – sez- di Lecce. Corresponsione differenze economiche al sig. Rutigliano Vittorio*" recante la liquidazione in favore del sig. Rutigliano Vittorio della complessiva somma di € 562,62 quale differenza tra le somme effettivamente percepite e quelle dovute per le prestazioni rese in favore di questo Ente negli anni dal 1979 al 1997 quale operaio semplice, in esecuzione della sentenza n.ro 6787 / 2003.

DATO ATTO che:

- in esecuzione della predetta determinazione n. 409/2009 il servizio ragioneria del Comune di Castellana Grotte Ente provvedeva all'emissione del relativo mandato di pagamento- n. 350 del 19.02.2010 – incassato dalla sig.ra Aloisio Rachele in qualità di erede del sig. Rutigliano

Vittorio;

- in data 25/11/2011, assunto al protocollo generale in pari data al n. 28665 è stato notificato a questo Ente il ricorso ex art. 112 ss. C.p.a. – ricorrente la sig.ra Aloisio Rachele, in qualità di erede del defunto sig. Rutigliano Vittorio, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6787/2003;
- in data 29/02/2012, assunto al protocollo generale di questo Ente al n. 5223 in pari data, è stato notificato il ricorso ex artt. 114, c. 4, lett. B) e 133, c. 1, lett. A) n. 5, e richiesto risarcimento danni ex art. 112, co. 3 C.P.A.,
- con ricorso n. 1776 del 2011, ancora, la sig.ra Aloisio Rachele, erede legittima del Rutigliano, agiva per l'ottemperanza della sentenza n. 6787/2003, e inoltre, con successivo atto notificato il 29 febbraio 2012, chiedeva, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., da un lato la declaratoria di nullità della determinazione n. 409 del 4 dicembre 2009 con cui il Comune di Castellaneta avrebbe parzialmente e in modo elusivo dato attuazione al dictum giurisdizionale, e, dall'altro, la condanna del Comune medesimo al risarcimento dai danni.
- con sentenza n. 1173 del 9 luglio 2012 il T.a.r. dichiarava l'inammissibilità tanto dell'azione di ottemperanza - per violazione del ne bis in idem rispetto alla sentenza citata n. 71 del 2008 - quanto dell'incidente di esecuzione - perché relativo a una pronuncia non ancora definitiva;
- che avverso tale sentenza il Sig. Mastropaolo Giuseppe, quale erede della sig.ra Aloisio Rachele, rappresentato e difeso dall' Avv. Vito Di Pierro e Bruno Decorato, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 1569/2013 del Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia – Lecce e per l'annullamento della determinazione n. 409/2009 del Comune di Castellaneta..

VISTA la sentenza n. 4365/14reg. prov. coll. n. 01006/2014 reg.ric. del Consiglio di Stato, che dispone:

“6. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformato il solo capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'azione di ottemperanza.

Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di Castellaneta di corrispondere all'odierno appellante le somme ad esso spettanti nella qualità di avente causa del defunto sig Vittorio Rutigliano nei termini specificati ai precedenti §§ 4 e 5, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

In caso di persistente inottemperanza si nomina sin d'ora il Prefetto di Taranto quale commissario ad acta con facoltà di sub-delega.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'azione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione quinta accoglie l'appello in parte e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso per l'ottemperanza proposto dal sig. Giuseppe Mastropaolo, e per l'effetto:

- dichiara la nullità della determinazione dirigenziale del Comune di Castellaneta n. 409 del 4 dicembre 2009;

- ordina al medesimo Comune di Castellaneta di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza a corrispondere al sig. Mastropaolo le somme ad esso dovute, nei termini specificati in motivazione;

- nomina sin d'ora quale commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Taranto, con facoltà di sub-delega;

Condanna il Comune di Castellaneta a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 0040342/Area II del 6 novembre 2014 il Prefetto di Taranto ha nominato la sottoscritta quale Commissario ad Acta sulla base della sopracitata sentenza

del Consiglio di Stato n. 4365/2014 –sez. V resa sul ricorso n. 1006/2014, per l'esecuzione del relativo giudicato nei sensi di cui innanzi;

ACCERTATO, in sede di insediamento, che non sono stati approntati dagli Uffici comunali i provvedimenti e gli atti contabili, necessari alla completa ed integrale esecuzione, nel termine di dei sessanta giorni previsti nella sentenza in questione

DATO ATTO che, sulla base degli atti in possesso dell'Ente, è stato elaborato l'allegato conteggio dal quale si ricava che al sig. Mastropaolo Giuseppe è dovuta, in esecuzione del paragrafo 4 della parte motiva della sentenza, la complessiva somma di € 155.806,67 oltre ad € 5.836,48 (oneri fiscali compresi) a titolo di spese legali.

DELIBERA

Per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

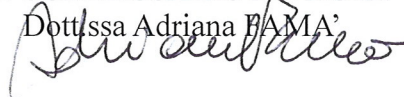
1. di prendere atto e di dichiarare parte integrante del presente atto deliberativo le accluse schede, riportanti lo sviluppo analitico del calcolo del debito fuori bilancio che deriva dalla sentenza in oggetto;
2. che il debito fuori bilancio è determinato in complessivi € 155.806,67
3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio sopra indicato, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dal comma 1 lettera a) dell'art. 194 del D.Leg. 18 agosto 2000 n. 267
4. di disporre la liquidazione in favore del sig. Mastropaolo Giuseppe della predetta somma di € € 155.806,67 oltre ad € 5.836,48 a titolo di spese legali così come disposto in sentenza;
5. di demandare al servizio Ragioneria del Comune di Castellaneta ad emettere a favore del sig. Mastropaolo Giuseppe i seguenti mandati di pagamento:
 - entro il 20/03/2015 Euro 83.739,81 (comprensivo di spese legali) con imputazione all'intervento 10660 del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
 - entro il 20/03/2016 Euro 77.340,71 (detratta la somma di € 562,62 già versata alla sig.ra Aloisio Rachele, erede di Rutigliano Vittorio) con imputazione al medesimo Intervento del Bilancio esercizio finanziario 2016.

Ai sensi del paragrafo 5 della parte motiva della sentenza il Comune dovrà inoltre provvedere a verificare presso il competente istituto previdenziale le modalità di ricostruzione e contribuzione della posizione previdenziale del defunto sig. Rutigliano.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Adriana FAMA

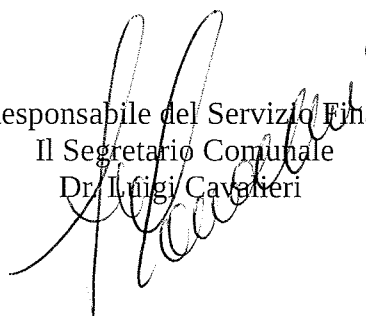


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente deliberazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000. Lì, 12.03.2015

13 MAR. 2015

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
Dr. Luigi Cavaleri



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
